

PARTE SPECIALE “I”
DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

PARTE SPECIALE “I” – DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

1. Le fattispecie dei delitti in violazione del diritto d’autore richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-novies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)

La norma incriminatrice punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.

Reati previsti dall’art.171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui all’art.171, comma 1 sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941)

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941)

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione

delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero

distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) **Creazione/messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti dei diritti d’autore:** l’attività sensibile si riferisce all’acquisizione da parte del Direttore Artistico dei diritti di autore, d’immagine e connessi di terzi (es. contratti di noleggio di materiale musicale, contratto per l’acquisto di testi musicologici, contratti con gli artisti, ecc.) strumentali alla realizzazione dell’allestimento scenico e alla creazione/messa in scena delle opere teatrali o musicali della Fondazione, nonché di gestione di eventuali contestazioni ricevute da terzi.
- 2) **Cessione a terzi dei diritti d’autore a scopo commerciale:** si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con terzi relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli della Fondazione (es. attraverso la realizzazione di materiale audio-visivo, attraverso la concessione della diretta televisiva o radio, ecc.), nonché le attività di verifica della titolarità dei diritti di terzi e/o di rendicontazione delle royalties da riconoscere agli artisti nel rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti dal Direttore Artistico.
- 3) **Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica:** riguarda le attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione/trattamento/archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l’esterno, gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione, la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) nonché della gestione dei software e/o banche dati protetti da licenza.
- 4) **Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione:** si tratta delle attività svolte da terzi committenti per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti audio, video, editoriali e di merchandising, contenenti i marchi di proprietà della Fondazione (es. “La Scala Shop”, “La Scala 1778”) sia all’interno di locali presso la Fondazione Teatro alla Scala sia attraverso il canale e-commerce.
- 5) **Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all’estero:** si tratta delle attività relative alla ricerca e selezione di partner per la realizzazione di tournée in Italia e all’estero e alla gestione degli accordi di collaborazione stipulati con gli stessi.
- 6) **Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali:** si tratta delle attività inerenti la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni con altri Enti Lirici/Fondazioni, attraverso la selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi.

- 7) **Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione:** il processo si riferisce alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione della Stagione Artistica della Fondazione.
- 8) **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gestione dei rapporti con le relative agenzie:** si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché della gestione dei rapporti con le relative agenzie.
- 9) **Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna:** il processo si riferisce alle attività di definizione e implementazione degli strumenti promozionali e/o di comunicazione esterna (es. locandine, manifesti, materiale fotografico, messaggi pubblicitari, contenuti presenti all'interno del sito web e/o comunicati stampa, ecc.), con particolare riferimento alla corretta gestione delle liberatorie dei diritti di terzi (es. diritto di immagine, diritto d'autore, ecc.).

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Creazione/messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti dei diritti d'autore*

- *Norme:* lo standard richiede l'esistenza di una norma che definisca fra l'altro: i) le modalità di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi (es. contratti di noleggio di materiale musicale, contratto per l'acquisto di testi musicologici, contratti con gli artisti, ecc.) strumentali alla realizzazione e messa in scena delle opere teatrali o musicali della Fondazione; ii) le modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties; iii) un reporting da parte della Direzione Artistica verso l'alto (es. Direttore Generale) dei diritti acquisti con la relativa scadenza e/o eventuali limitazioni definite contrattualmente; iv) le modalità di ricezione e di trattamento delle contestazioni ricevute da terzi, nonché di veicolazione all'Alta Direzione per il relativo processo decisionale.
- *Ruoli e responsabilità:* lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la creazione/messa in scena di opere teatrali e per l'acquisizione dei relativi diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi (compresa la gestione amministrativa dei rapporti con gli artisti per il calcolo delle royalties).
- *Segregazione dei compiti:* lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti di autore, d'immagine e connessi di terzi e chi gestisce la commercializzazione delle opere della Fondazione (es. diritto di riproduzione radio o televisiva degli spettacoli, creazione materiali audio-visivo, ecc.), previa verifica della piena titolarità dei diritti di autore da cedere, siano essi di proprietà della Fondazione sia essi di proprietà di terzi (es. artisti, case editrici, ecc.).
- *Contratti:* lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che: i) obbligano l'artista a cedere alla Fondazione tutti i più ampi diritti (es. immagine, riproduzione, telediffusione, ecc.) spettanti all'autore dell'opera (es. regia, scenografo, coreografo, bozzettista, ecc.); ii) prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di autore.
- *Codice Etico:* lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico il divieto di violare i diritti d'autore relative ai diritti di immagine e/o ad opere dell'ingegno altrui.

2) *Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale*

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che definisca fra l'altro: i) ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione dei controlli, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, sia per la verifica della titolarità del diritto d'autore sia per l'eventuale identificazione e calcolo delle royalties da riconoscere a terzi in conformità a quanto previsto nel contratto di acquisto.
- *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico è fatto divieto di violare i diritti d'autore e/o ad opere dell'ingegno di terzi.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

3) Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) modalità per acquisto di software e banche dati protetti da licenze; ii) modalità per l'installazione e utilizzo di software e banche dati protetti da licenze; iii) monitoraggio in merito al corretto utilizzo di software e banche dati protetti da licenze.
- *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico è fatto divieto di produrre, distribuire o cedere a terzi i contenuti delle banche dati e che è fatto divieto duplicare software, programmi ed altre opere dell'ingegno coperti da licenze.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica" all'interno della parte speciale G "Reati informatici e di trattamento illecito dei dati".

4) Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda fra l'altro: i) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, incluse le responsabilità del licenziatario; ii) definizione delle modalità operative e di controllo (es. verifica che il licenziatario rispetti gli standard qualitativa del progetto e/o che le iniziative promozionali proposte dal licenziatario siano in linea con le strategie di comunicazione della Fondazione; autorizzazione alla vendita delle registrazioni delle sole opere per le quali si è acquistata la titolarità dei diritti d'autore;); iii) approvazione del progetto di merchandising/ progetto editoriale relativo all'utilizzo del marchio della Fondazione, e la corrispondenza del progetto con quanto previsto dagli accordi contrattuali; iv) verifica interna della titolarità dei diritti d'autore prima di rilasciare l'autorizzazione del progetto editoriale; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti da parte di terzi (es. diritto d'autore, diritto d'immagine, ecc.) e chi gestisce la sottoscrizione degli accordi di concessione a terzi per la creazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti contenenti marchi della Fondazione, previa verifica della piena titolarità dei diritti ceduti propri e/o di terzi.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di

prodotti contenenti marchi della Fondazione” all’interno della parte speciale H “Contraffazione e delitti contro l’industria e commercio”.

5) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all’estero

- *Norme:* lo standard di controllo richiede l’esistenza di una norma che preveda fra l’altro: i) modalità operative per assicurare che il materiale utilizzato nel corso della tournée non contenga immagini/video protetti da diritto di autore ed eventualmente richiederne la preventiva autorizzazione al loro utilizzo; ii) ruoli, responsabilità e modalità per l’ottenimento di liberatorie da parte di terzi per l’utilizzo di immagini/video protetti da diritto di autore; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all’attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l’attività sensibile “Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all’estero” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

6) Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali

- *Norme:* lo standard di controllo richiede l’esistenza di una norma che preveda fra l’altro: i) modalità operative per assicurare che il materiale utilizzato nel corso delle co-produzioni non contenga immagini/video protetti da diritto di autore ed eventualmente richiederne la preventiva autorizzazione al loro utilizzo; ii) ruoli, responsabilità e modalità per l’ottenimento di liberatorie da parte di terzi per l’utilizzo di immagini/video protetti da diritto di autore; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all’attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l’attività sensibile “Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali” all’interno delle parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

7) Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all’attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l’attività sensibile “Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione” all’interno delle parte speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.

8) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gestione dei rapporti con le relative agenzie

- *Norme:* lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei processi relativi all’attività in oggetto con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) le modalità di acquisizione e gestione della liberatoria degli artisti; ii) le modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d’autore, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all’attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l’attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gestione dei rapporti con le relative agenzie” all’interno delle parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

9) Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda, tra l'altro: i) le fasi che caratterizzano il processo di realizzazione o aggiornamento degli strumenti promozionali; ii) l'indicazione delle modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito alla correttezza delle informazioni riportate e alla titolarità dei diritti di immagine e/o d'autore; iii) l'indicazione delle modalità per assicurare che il materiale promozionale/comunicati stampa realizzati non contengano immagini protette da diritto di autore e/o eventualmente la richiesta della preventiva autorizzazione alla loro pubblicazione; iv) ruoli, responsabilità e modalità per l'approvazione degli strumenti promozionali e la loro diffusione alle varie funzioni aziendali coinvolte; v) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione ed aggiornamento dei contenuti esterni (es. pubblicati sul sito della Fondazione, comunicati stampa).
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi predispone gli strumenti promozionali e/o comunicati stampa, chi effettua le verifiche in merito alla correttezza delle informazioni contenute e/o alla titolarità dei diritti di immagini protette da diritto di autore, chi approva lo strumento promozionale e chi è responsabile della loro attuazione.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che la documentazione relativa sia al processo decisionale interno che alle verifiche svolte (es. corretto uso delle immagini). sia adeguatamente tracciata ed archiviata.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti promozionali e/o di comunicazione esterna.

3.3 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della Fondazione, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi